

### Ordinanza N° 25/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA:

l'istanza assunta a protocollo n°6004 in data 27/02/2019, e la successiva comunicazione con e-mail in data 27/03/2019, con la quale l'impresa **Costruzioni Generali Xodo S.r.l.** ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza che regolamenti la navigazione nello specchio acqueo antistante gli accosti GRANDI MOLINI e CEREAL DOCKS, nel canale industriale Ovest di Porto Marghera, ai fini di proseguire i lavori di marginamento previsti per la messa in sicurezza delle banchine/degli accosti per conto della locale Autorità di sistema portuale; lavori già disciplinati con ordinanze n° 80/2016, n.83/2016, n. 89/2017, n. 11/2018 e n.81/2018 di questa Capitaneria di Porto;

VISTA: la nota n°3829 in data 13/03/2019 con la quale l'Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Settentrionale ha autorizzato il prosieguo dei lavori in

discussione:

**CONSIDERATO:** che i lavori in questione, per i profili di competenza in materia di sicurezza

della navigazione, sono già stati oggetto delle ordinanze n° 80/2016,

n.83/2016, n. 89/2017, n.11/2018 e n.81/2018 di guesta Capitaneria di Porto;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

RITENUTO: necessario confermare le disposizioni volte a tutelare la sicurezza della

navigazione negli specchi acquei prospicienti i lavori di che trattasi;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo

regolamento di esecuzione - parte marittima;

## **RENDE NOTO**

A far data dall'emanazione della presente e fino al giorno 15/05/2019, l'impresa Costruzioni Generali Xodo S.r.l. eseguirà con l'ausilio di mezzi navali, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, i lavori di marginamento previsti per la messa in sicurezza delle banchine presso gli accosti GRANDI MOLINI e CEREAL DOCKS, nel canale industriale Ovest di Porto Marghera, come meglio individuati nell'allegato stralcio planimetrico.

# **ORDINA**

#### Articolo 1

Durante l'arco temporale di cui al "rende noto" tutte le unità in transito in prossimità dello specchio acqueo interessato agli interventi manutentivi in questione procedano alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza, sì da non creare movimenti ondosi che disturbino il sicuro svolgimento delle attività di che trattasi, prestando altresì la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della Ditta esecutrice dei lavori e mantenendosi ad una distanza di sicurezza dai mezzi impiegati nei medesimi.

I lavori di escavo potranno essere svolti solo ed esclusivamente in corrispondenza degli accosti assicurati liberi da navi.

## Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e o più grave fattispecie illecita:

- incorreranno nella sanzione di cui all'art. 53, comma 3 del D.lgs. n°171/2005 e ss.mm./ii.,
   se alla condotta di unità da diporto;
- incorreranno, negli altri casi, a seconda della fattispecie, nelle sanzioni di cui all'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

Inoltre, gli stessi contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI

